



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "D. BORRELLI"
Via Mattia Preti,1 – 88832 – SANTA SEVERINA (KR)

C.M. KRIC825009 – KRPC010002 – KRTD070000L – Cod. Fiscale 91021720791
Sito web: <http://www.ioborrelli.edu.it> – Cod. Unico di Fatturazione **UFJEUS**



2023-2024

Documento di valutazione degli alunni

INDICE

Parte I- Introduzione	Pag.3
Premessa	Pag.3
Normativa di riferimento	Pag.3
Parte II- La Valutazione	Pag.5
Introduzione	Pag.5
Il processo di valutazione	Pag.5
Modalità di somministrazione delle verifiche a carattere sommativo	Pag.6
Quadro sinottico del numero massimo delle valutazioni annuali (riportate sul registro elettronico della scuola).	Pag.6
Prove parallele pluridisciplinari	Pag.7
Prove di realtà	Pag.8
Prove invalsi	Pag.8
Educazione Civica	Pag.9
Valutazione del Comportamento	Pag.10
Criteri per l'assegnazione del credito scolastico	Pag.12
Criteri di ammissione alla classe successiva	Pag.14
Saldo del debito formativo	Pag.15
Criteri di ammissione all'esame di stato	Pag.15
Griglie di Valutazione	Pag.15
Monitoraggio della documentazione	Pag.16

Parte I- Introduzione

Premessa

Il processo di valutazione dell'alunno è la risultante di un percorso che accompagna il discente durante tutto l'anno scolastico per concludersi in fase di scrutinio con la deliberazione del Consiglio di classe che ne determina, o meno, l'ammissione alla classe successiva (o all'Esame di Stato, stante la legislazione in atto). Partecipano a tale processo tutti gli organi della scuola e, nel particolare:

Il collegio docenti che approva:

- 1) i criteri per l'ammissione alla classe successiva;
- 2) i criteri di assegnazione del punteggio

integrativo.

I Dipartimenti disciplinari che definiscono:

- 1) il numero massimo delle valutazioni che concorrono a formare la proposta di valutazione finale dei docenti;
- 2) le griglie di valutazione delle prove e dei colloqui;
- 3) le prove d'ingresso (questionari) e i correttori;
- 4) le prove per classi parallele (questionari) e i correttori;
- 5) tipologia, struttura e organizzazione delle prove di recupero;
- 6) gli "obiettivi minimi ed i contenuti irrinunciabili" che costituiscono il parametro di valutazione della "sufficienza" nelle varie discipline (per ogni UDA).

Il Consiglio di classe che approva:

- 1) le proposte di valutazione dei singoli docenti

Ogni elemento costitutivo del processo di valutazione obbedisce, comunque, ai criteri stabiliti nel PTOF e approvati dal Collegio Docenti; il documento recepisce, inoltre, eventuali indicazioni emerse in sede di analisi del RAV e di costruzione del Piano di Miglioramento (PDM). In egual misura il documento viene a determinarsi in base all'analisi degli esiti delle prove Invalsi.

Il presente documento costituisce una raccolta riassuntiva e schematica di ognuno di questi passaggi, così come sono venuti a configurarsi alla fine del mese di settembre 2023, dopo la conclusione dei primi lavori dei Dipartimenti.

Normativa di riferimento

- dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- dal DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

- dall'Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
- dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- dall'Ordinanza Ministeriale n°92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- dall'art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- dal dlgs 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Introduzione

La valutazione costituisce uno dei momenti fondamentali della relazione educativa. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo ribadiscono la *“preminente funzione formativa della valutazione che accompagna i processi di apprendimento ed è da stimolo al miglioramento continuo”*. Essa, pertanto, regola i processi di insegnamento-apprendimento, mira ad accertare l'efficacia dell'attività didattica e il raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, tenendo conto anche, in sede di valutazione trimestrale/quadrimestrale e finale di altri indicatori quali frequenza, partecipazione, interesse, attenzione, progressione rispetto ai livelli iniziali.

La valutazione si basa su:

- osservazione sistematica del comportamento, della socializzazione, della partecipazione e dell'autonomia;
- monitoraggio del metodo di lavoro e dell'organizzazione;
- prove di tipologia variabile (scritte, orali e pratiche) per misurare i livelli di conoscenza, abilità, competenza sia nelle singole discipline, sia nelle attività trasversali;
- valorizzazione dei progressi.

La valutazione iniziale, attraverso prove di ingresso ed osservazioni sistematiche, permette ai docenti di definire la situazione iniziale, ovvero le conoscenze possedute all'inizio del percorso di Scuola primaria, di Scuola secondaria di primo grado e secondo grado.

La valutazione in itinere o formativa è periodica e ha lo scopo di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere “coerente” con gli obiettivi ed i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali. Essa permette di prevedere i rinforzi adeguati alle difficoltà riscontrate oppure attività di potenziamento.

La valutazione finale o sommativa valuta i risultati raggiunti tenendo anche conto dell'impegno e del progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. Essa, pertanto, non è una semplice media aritmetica dei risultati, ma dovrà prendere in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno.

I criteri generali della valutazione, condivisi dall'intero Collegio dei Docenti, sono: la congruenza con gli obiettivi chiaramente definiti, l'imparzialità, la trasparenza.

Le griglie di misurazione e i criteri di valutazione relativi alle singole discipline nonché il regolamento per l'assegnazione del voto di condotta, allegati e parte integrante del presente documento, sono proposti dai Dipartimenti disciplinari ed approvati dal Collegio dei Docenti.

Il processo di valutazione

Il processo di valutazione delle singole discipline è coerente con l'articolazione dei periodi (quadrimestri) distinguendo un primo ed un secondo periodo di attività didattica. Esso si esplica attraverso la somministrazione di prove di tipo scritto, orale e pratico a seconda della caratterizzazione istituzionale della disciplina e di quanto indicato nelle LLGG per i Liceo classici e gli Istituti tecnici.

L'azione di valutazione, così come deliberato dai Dipartimenti implica la distinzione tra:

Valutazioni in itinere: di *breve durata*, somministrate nella forma definita dal singolo docente (prova strutturata, breve quesito orale, lavori di ricerca singoli e/o collettivi, elaborati da

svolgere come lavoro individuale o quant'altro, nel numero stabilito dal singolo docente a seconda degli obiettivi prefissati.

Tale tipologia di verifica non viene a quantificarsi in un numero da registrare nel registro (elettronico), ma contribuisce a formare la valutazione complessiva disciplinare **dell'impegno e partecipazione** che, a sua volta è parte essenziale della valutazione del comportamento dell'allievo, come anche ribadito nel D.Leg. 62/2017.

Il docente avrà cura, inoltre, di comunicare tempestivamente alle famiglie dei discenti l'esito delle prove, in forma digitale e/o scritta.

Valutazioni a carattere formativo: Nell'anno corrente sono stati introdotti i percorsi formativi, che prevedono una valutazione esclusivamente formativa, ovvero una valutazione qualitativa che tiene conto anche dei feedback degli studenti. In pratica, una valutazione per l'apprendimento che serve a monitorare i progressi degli studenti in relazione anche alle modalità di insegnamento e alle modalità di apprendimento.

Una valutazione formativa non prevede tanto voti quanto dei feedback qualitativi.

Obiettivo di tale valutazione è migliorare l'apprendimento dello studente attraverso il monitoraggio dei suoi progressi. Si tratta di una valutazione personale e non comparativa.

Valutazioni a carattere sommativo: di maggiore durata, di tipo scritto, secondo quanto previsto a livello istituzionale (elaborato in classe, prova strutturata nelle sue diverse tipologie) o di tipo orale o, dove necessario, di tipo pratico. Le valutazioni sommative concorrono a formare il numero massimo di valutazioni necessarie per determinare il **profitto** dell'allievo ed il loro numero massimo è definito dai Dipartimenti.

Modalità di somministrazione delle verifiche a carattere sommativo

Le valutazioni a carattere sommativo dovranno essere programmate di concerto con i discenti e la programmazione delle stesse dovrà essere immediatamente trascritta in calce sul Registro di Classe cartaceo almeno una settimana prima dell'inizio della prova. Non potrà essere somministrata più di 1 verifica sommativa in una giornata (per alunno).

La registrazione della valutazione della prova orale dovrà essere trascritta sul registro elettronico nella stessa data di somministrazione della prova, mentre le risultanze delle prove scritte dovranno essere trascritte entro la settimana successiva dalla somministrazione della prova stessa, previa presa visione da parte dei discenti, e dovrà essere registrata sul Registro elettronico nella stessa data della somministrazione della prova.

Quadro sinottico del numero massimo delle valutazioni annuali (riportate sul registro elettronico della scuola).

Le discipline afferenti ad un dipartimento sono suddivise tra scritte e orali (a secondo del loro ordinamento giuridico ed in base a quanto stabilito in sede di POF e PTOF per i criteri di non ammissione alla classe successiva).

Le prove di verifica di tutte le discipline *possono includere* la prova per classi parallele somministrata con cadenza quadrimestrale.

I dipartimenti sono comuni per l'indirizzo classico e per l'indirizzo commerciale per il turismo. La quantità di prove è riparametrata sul monte orario disciplinare (4 ore, 4 prove; 3 ore, 3 prove, e così via.) con l'aggiunta di una eventuale ulteriore prova.

Dipartimento	Discipline	Max n. di valutazioni per quadrimestre
Linguistico	Lingua italiana	4
	Lingua e cultura latina	5
	Lingua e cultura greca	4
	Geostoria (primo biennio classico)	3
	Storia e geografia (primo biennio turistico)	3
	Lingua Inglese	3
	Lingua Francese	3
	Lingua Spagnola	3
	Geografia economica	3
Scientifico	Matematica (Biennio Classico)	3
	Matematica (Triennio Classico)	2
	Fisica	2
	Matematica (Tecnico)	4
	Scienze (Scienze integrate fisica)	3
	Educazione fisica (Scienze motorie)	2
	Geografia (Tecnico)	3
Storico-Sociale	Filosofia	3
	Storia	3
	Storia (Tecnico)	3
	Arte (Storia dell'arte)	2
	Religione	1
Giuridico-economico	Economia Aziendale	3
	Diritto ed Economia	3
	Informatica	3

I docenti provvederanno ad un opportuno coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni delle prove. Si ricorda che le indicazioni tabellari si riferiscono **al numero massimo** di prove somministrabili e non costituiscono alcun vincolo *minimo* quantitativo.

Prove parallele pluridisciplinari

Al fine di rendere il più possibile omogenei i dati risultanti dalle attività di verifica quadrimestrali per gruppi classe paralleli (es. seconde, terze, quarte) si procederà ad una verifica per classi parallele ad anno (indicativamente nei mesi di marzo/aprile).

L'attività di verifica interesserà le discipline di Asse (Italiano, Matematica e Lingua e cultura straniera) e una delle discipline di indirizzo. La prova verrà somministrata in due tempi, sotto forma cioè di due questionari a risposta multipla da 40 quesiti cadauno (20 quesiti per disciplina). Le risultanze numeriche dei questionari costituiranno la base dati per l'analisi dell'andamento delle classi e, a parere dei singoli docenti, *potranno* essere parte del processo di valutazione quadrimestrale (sempre nell'ambito del numero massimo di valutazioni esprimibili per disciplina).

Inoltre, preso atto di quanto indicato per la prova orale dell'esame di stato, preso atto della realizzazione di una programmazione per UDA pluridisciplinari, realizzata in sede

dipartimentale nel mese di Settembre 2019, preso atto di quanto deliberato in sede dipartimentale in merito alle verifiche per classi parallele, si stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2019-2020 l'attività di verifica per le classi del secondo biennio e dell'anno finale di corso verrà condotta con le seguenti modalità.

Nei mesi di gennaio (primo quadrimestre) e maggio (secondo quadrimestre), verrà somministrata una prova simulata sul modello dell'Esame di stato, sotto forma di colloquio; detta prova verrà oggettivamente valutata attraverso un correttore automatizzato in formato Excel predisposto in sede dipartimentale e allegato al presente documento.

Le risultanze della prova concorreranno al raggiungimento della quota massima del numero di valutazione valide per alunno per disciplina.

Nella prova saranno coinvolte quelle discipline indicate in fase di progettazione didattica del percorso pluridisciplinare. Durante i mesi in oggetto non potrà essere somministrata alcuna prova di alcun tipo da parte dei docenti delle discipline coinvolte. I moduli oggetto di prova quadrimestrale dovranno essere comunicati ai discenti con largo anticipo ai discenti (almeno entro la fine di novembre per il primo quadrimestre e di marzo per il secondo quadrimestre).

Prove di realtà

Le prove di realtà sono strettamente correlate al processo di valutazione per competenze. Le competenze vengono definite a livello disciplinare dai Dipartimenti e sono descritte in termini di Abilità, Responsabilità e Autonomia. Si concretizzano in quello che viene definito *sapere agito* e, di conseguenza, vengono verificate in situazioni *attive*, quali le *prove di realtà*, situazioni ricorrenti progettate all'interno della programmazione d'Istituto, che vedano i discenti posti nella condizione di agire e interfacciarsi con il mondo reale, sempre da un punto di vista culturale, quali: Progetto Gutenberg, Incontri con l'autore, Viaggi d'istruzione, Attività teatrali e/o sportive, Attività laboratoriali, Attività didattiche impostate secondo la metodologia della Flipped Classroom et similia.

La verifica viene compiuta attraverso una fase di monitoraggio dell'attività da parte del docente-tutor (o accompagnatore) che provvede a monitorare non le conoscenze ma il Livello di autonomia raggiunto, la Responsabilità nelle scelte compiute (anche includendo il rispetto dei tempi e dei metodi), I progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e l'Autoconsapevolezza.

Lo scopo è quello di ridurre il *mismatch* tra il mondo della scuola ed il mondo reale e, in particolare, il mondo del lavoro.

Le griglie di valutazione sono elaborate in sede di Dipartimento e in allegato al presente documento.

Le risultanze della prova, rispetto alle discipline coinvolte, *saranno aggiuntive* rispetto alla quota massima del numero di valutazione valide per alunno per disciplina.

Prove Invalsi:

Tale tipologia di verifica, come le valutazioni in itinere, non viene a quantificarsi in un numero da registrare nel registro (elettronico), ma contribuisce a formare la valutazione complessiva

disciplinare **dell'impegno e partecipazione** che, a sua volta è parte essenziale della valutazione del comportamento

Educazione Civica

L'Educazione civica secondo quanto stabilito dalla **legge 20 agosto 2019, n. 92**, a partire dall'anno scolastico, il 2020/2021, è insegnamento trasversale obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia.

I nuclei tematici dell'insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

1. COSTITUZIONE

2. SVILUPPO SOSTENIBILE

3. CITTADINANZA DIGITALE

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi (Griglie in allegato) dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall'intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curriculum dedicata all'educazione civica.

Valutazione del Comportamento

Il già citato D.Leg. 62/2017 in materia di riordino degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, indica nuovi e precisi ambiti di valutazione in materia di comportamento dei discenti (condotta). In particolare, il dispositivo di legge afferma che: *"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali"*.

Facendo seguito a quanto precisato dal DL 62/2017 il complesso della valutazione del comportamento sarà costituito dalla valutazione delle tre componenti indicate dal dispositivo di legge:

1. Educazione Civica;
2. Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità;
3. Osservanza del regolamento scolastico.

Criteri generali

Al fine di garantire assoluta imparzialità e oggettività all'assegnazione del voto del Comportamento e di fare in modo di rendere la valutazione un processo trasparente e correlato all'effettiva maturazione del discente nell'ambito del suo percorso formativo, il processo di valutazione si avvale di un apposito strumento di calcolo creato in modo da mediare le risultanze derivate dall'analisi dei dati ottenuti tramite specifici strumenti di rilevazione applicati ai tre item considerati:

1. Educazione Civica;
2. Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità;
3. Osservanza del regolamento scolastico.

La valutazione finale, risultante dal calcolo effettuato sui dati delle diverse componenti del sistema di valutazione del comportamento, è espressa in 10mi fino ad un massimo di 10/10mi.

Educazione civica:

Il combinato disposto dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione del comportamento "si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali."

In sede di **valutazione del comportamento** dell'alunno da parte del Consiglio di classe, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di **educazione civica**, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009

Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità

Il patto di corresponsabilità e relativa appendice così come lo statuto delle studentesse e

degli studenti, è regolamentato a partire dal DPR 249/1998 con successive modifiche nell'art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235. Esso stabilisce una serie di impegni, da parte degli studenti, che integrano il processo di maturazione del cittadino così come già illustrato nelle Competenze di Cittadinanza.

Al fine di ottenere un elemento quantitativo numerico capace di condurre alla formulazione di una valutazione su base decimale, verranno rilevate le osservanze-inosservanze su alcuni specifici elementi costitutivi del patto e, in particolare, sarà cura dei singoli docenti disciplinari esprimere una valutazione che tenga conto di:

- **Frequenza;**
- **Impegno nelle attività scolastiche;**
- **Cooperazione con i compagni e con i docenti;**
- **Presenza di comportamenti costruttivi per favorire il regolare svolgimento delle lezioni;**
- **Rispetto della puntualità in tutte le fasi dell'attività scolastica.**

Detta valutazione verrà inserita in un apposito drive condiviso e successivamente verranno utilizzate dal Coordinatore di classe per completare la raccolta dei dati atti a costituire gli elementi valutativi del comportamento.

Il Coordinatore di classe, a sua volta, integrerà i dati con la raccolta del numero di permessi di entrata posticipata e uscita anticipata utilizzati da ciascun alunno. L'insieme dei due dati numerici costituirà la base di calcolo per il punteggio finale.

N.B. I livelli della frequenza seguiranno la seguente tabella e la percentuale delle assenze sarà ricavata dal registro elettronico:

Tabella di riferimento livelli Frequenza	
Livello	Assenze
Base	>20%
Medio	$10\% \leq \text{Assenze} \leq 20\%$
Avanzato	$\text{Assenze} < 10\%$

Osservanza del regolamento scolastico

L'osservanza del regolamento scolastico è il terzo ed ultimo elemento considerato per la composizione dei dati che conducono alla formulazione della valutazione del comportamento del singolo alunno. La ricognizione si focalizza sulle annotazioni disciplinari *regolarmente registrate sul registro elettronico* e, quindi, già a conoscenza della famiglia del discente.

Una tabella di corrispondenza, tra l'altro già in uso da diversi anni, fornirà il dato numerico che verrà utilizzato per il calcolo della valutazione finale del comportamento.

Raccolta dati e proposta di voto al Consiglio di Classe

L'immissione dei dati e la proposta del voto di comportamento al Consiglio di classe è compito del coordinatore di classe; il Consiglio di classe, comunque, è la sede deputata alla ratifica ed all'approvazione della valutazione del comportamento del singolo alunno. In casi eccezionali e in presenza di validi e giustificate motivazioni di carattere premiale, il Consiglio di Classe potrà procedere all'assegnazione della valutazione del comportamento anche al di fuori di quanto stabilito dalle griglie di valutazione.

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico

Recepito quanto indicato dalla circolare MIUR del 4 Ottobre 2018 in materia "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative", si precisa che a partire dal corrente anno scolastico, tutte le classi del secondo biennio e dell'anno conclusivo del corso di studi saranno soggette all'applicazione delle nuove tabelle di attribuzione del Credito Scolastico, con gli stessi tempi e modalità e attraverso un'unica tabella.

Tabella di assegnazione del credito scolastico

Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell'ambito delle bande di oscillazione sulla base di quanto indicato nell'Allegato A del D.Leg. 62/2017 (di cui all'articolo 15, comma 2), così come di seguito riportato.

Nuova tabella di assegnazione del credito scolastico (in vigore dal 1-9-2018)

Media dei voti	Anno III	Anno IV	Anno V
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito (media matematica risultante dai tabelloni di scrutinio) una media $\geq 0,50$ della fascia stessa (es. 6,50; 7,50, ecc.).

Se all'alunno è già stato attribuito il massimo del punteggio all'interno della banda di oscillazione del credito scolastico non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito di appartenenza¹.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.

I docenti di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento

Nel caso di candidati esterni agli Esami di Stato, l'attribuzione del credito è di competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari

Integrazione del credito scolastico

Il credito scolastico può essere integrato successivamente all'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività complementari e integrative, nella quantità di punti 1 max, all'interno della propria banda di appartenenza.

Si attribuirà il punteggio massimo se la media dei voti sarà maggiore o uguale $X+0,4$ e se comunque vengono rispettati i criteri del presente documento di valutazione (dipartimento del 9 settembre 2021)

¹Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed

Per garantire omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione, il collegio docenti applica i seguenti criteri per l'attribuzione del valore di credito in ciascuna banda di oscillazione:

1. Partecipazione attività complementari ed integrative previste dal POF come descritti di seguito.
 - a. Partecipazione a gare o concorsi (almeno regionali) con inclusione nella graduatoria di merito.
 - b. Partecipazioni a scambi scolastici internazionali o soggiorni linguistici, afferenti al corso di studio con durata di almeno di 10 giorni.
 - c. Frequenza di corsi extra-curricolari di almeno 25 h (lingue, informatica, comunicazione, approfondimenti tecnico-professionali, gruppi sportivi...) nell'a.s. di riferimento, organizzati dalla scuola o da enti esterni in collaborazione con la scuola, quali: P.O.N., P.O.R. promossi dall'istituto
 - d. Partecipazione a progetti curricolari ed extra-curricolari (per almeno 25 h) quali: Progetto Gutenberg e Incontri con l'autore, Pratica sportiva o Competizioni sportive promosse dalla scuola, Attività teatrali promosse dalla scuola.

Partecipazione su base volontaria ad attività extrascolastiche a carattere formativo su base individuale che siano coerenti con il piano di studi, quali: attività sportive riconosciute dal C.O.N.I.; attività teatrali, coreutiche e cinematografiche svolte presso associazioni culturali riconosciute di rilevanza territoriale; certificazioni di lingue conseguite secondo le direttive del CEFR; certificazioni informatiche conseguite tramite rilascio di patentini Microsoft, ECDL, CISCO ed equipollenti (solo per l'annualità di rilascio); frequenza di istituti AFAM e/o Conservatorio. Dette certificazioni devono pervenire presso la segreteria scolastica entro e non oltre il giorno 15.05.2023.

Criteri di ammissione alla classe successiva

Ammissione alla classe successiva, criteri generali

La soglia per il conseguimento dell'ammissione alla classe successiva è individuata nel raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dai Piani di studio all'interno del quale vengono considerati la frequenza regolare, l'impegno, la partecipazione e l'interesse.

Si considerano ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato i $\frac{3}{4}$ (25%) delle ore previste dal piano di studi, salvo deroghe* e che hanno conseguito una valutazione di 6/10 in tutte le discipline compreso il voto di comportamento.

Per gli studenti del primo e secondo biennio che presentino valutazioni finali con debiti formativi, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari entro il 31 agosto dell'anno solare mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza obbligatoria di appositi interventi di recupero organizzati dalla scuola.

*Deroghe

Criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell'anno scolastico per i seguenti motivi:

- motivi di salute documentati legati alla emergenza sanitaria daCovid-19, certificati da parte del medico di base/pediatra di libera scelta/medico specialista;
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN, tale certificazione dovrà essere consegnata al rientro a scuola;
- terapie e/o cure programmate e documentate da strutture sanitarie;
- gravi motivi di famiglia o personali, adeguatamente certificati o dichiarati per iscritto;
- assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la frequenza in alcuni giorni dell'anno;
- alunni stranieri che tornano nel paese di origine;
- particolari situazioni di alunni disabili o con bisogni educativi speciali;

Non ammissione alla classe successiva

Per il *primo biennio* non sarà possibile, di norma, l'ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:

- 1) Presenza di debiti formativi in più di tre discipline, delle quali due scritte
- 2) Presenza di debiti formativi in tre discipline che prevedano la prova scritta nell'Esame di stato

Per il *secondo biennio* non sarà possibile, di norma, l'ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:

- 3) Presenza di debiti formativi in più di tre discipline
- 4) Presenza di debiti formativi in tre discipline che prevedano la prova scritta nell'Esame di stato

Norme accessorie

- 2) In presenza di debiti formativi non gravi e di una valutazione complessiva deliberata dal consiglio di classe tale da permettere l'ammissione dello studente alla classe successiva già in sede di scrutinio finale, si procederà alla comunicazione alla famiglia della/e criticità riscontrata/e con indicazioni specifiche sul lavoro estivo da svolgere in modo autonomo.
- 3) In presenza del configurarsi di una situazione di debito formativo durante l'anno scolastico, in qualsivoglia disciplina, i Sig.ri docenti provvederanno a comunicare in forma scritta la situazione del discente alle famiglie, attivando di concerto con le stesse gli opportuni provvedimenti volti a favorire il recupero del debito *in itinere*, prima dell'avvio delle operazioni di scrutinio finale.

Saldo del debito formativo

Il debito formativo dovrà, di norma, essere saldato entro il 31 agosto (art. 6 del D.M. n. 80/2007) dell'anno solare (anno scolastico in corso) e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni del successivo anno scolastico (artt. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009, C.M. prot. n. 6163), fatto salvo eventuali ed opportune deroghe stabilite dal Collegio docenti e/o dal Consiglio di Classe. In questa sede verrà opportunamente assegnato il credito formativo adeguato alla banda di appartenenza, così come risultante dalla corrispondenza tra la media matematica effettiva e la banda di oscillazione, senza alcuna integrazione del credito.

Criteri di ammissione all'esame di stato

Riferimenti normativi: **Art. 13 D. l. n. 62 del 13 aprile 2017.**

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
 - b) **(provvedimento differito al 1° settembre 2019 come da Legge 21.09.2018)** partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
 - c) **(provvedimento differito al 1° settembre 2019 come da Legge 21.09.2018)** svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di PCTO necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. OMISSIS

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Legge 21.09.2018, n. 108 art. 6

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2030. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di PCTO, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'PCTO, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019».

Il Collegio docenti prende atto della normativa vigente e ulteriori modifiche e ne adotta i criteri

Griglie di Valutazione

In allegato (visualizzabili per uso interno tramite Drive condivisi cartella Griglie di valutazione).

Monitoraggio della documentazione

Il documento, nella sua interezza, è stato discusso e monitorato dall'intero corpo docenti. Tutte le proposte presenti nella documentazione formale stilata dai Dipartimenti sono state integrate all'interno del Documento.

13/12/2023

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonietta Ferrazzo